



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico delle Pensioni

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 303/2025

in forma semplificata ai sensi dell'art. 218 c.g.c.

nel giudizio di ottemperanza in materia di pensioni civili, iscritto al
n. **69678** del registro di segreteria, introdotto con ricorso
depositato il 10 ottobre 2024, proposto da,

A. G., nato a OMISSIS (C.f.: OMISSIS), residente a OMISSIS
rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al
ricorso introduttivo, dall'Avv. Claudio Fatta (C.f.:
FTTCLD84P10G273E; FAX 0919804140), del Foro di Palermo, con
ivi studio in Via Trinacria n.23, PEC claudiofatta@pec.it ;

- parte ricorrente -

contro

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F.
80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in
persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G.
Norrito (CF. NRRTNG70H55F061Y, Pec

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – Avv.

Francesco Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V; Pec:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - e Avv. Francesco Velardi

(C.F. VLR FNC 72E20 L112A) pec.

avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle

liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio

2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in

Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in

Palermo, Via M. Toselli n. 5,

Comando Generale Guardia di Finanza - RTLA Sicilia (c.f.

80019230822), in persona del Comandante del Reparto p.t.

costituitosi in proprio ai sensi dell'art. 158 c.g.c. Via Cavour 2

Palermo, PEC pa0520000p@pec.gdf.it

- parti resistenti-

Per l'ottemperanza della sentenza di questa Sezione giurisdizionale

n. 280/2023, pubblicata il 24 maggio 2023, passata in giudicato.

Esaminati gli atti ed i documenti della causa.

Uditi alla pubblica udienza del 16 ottobre 2025 l'avv. Fatta per

parte ricorrente, l'avv. Velardi per l'INPS ed il Lgt. C. S. Aliberti

Carmelo per la Guardia di Finanza come da relativo verbale.

Ritenuto in

FATTO e DIRITTO

I. Col ricorso introduttivo del presente giudizio – depositato

mediante l'apposito applicativo DAeD il 10 ottobre 2024 nei

confronti delle parti resistenti – il sig. A. ha chiesto l'ottemperanza

della sentenza n. 280/2023, pubblicata il 24 maggio 2023 passata

in giudicato, con cui la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per

la Regione Siciliana, *definitivamente pronunciando:*

- *accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto dei ricorrenti alla riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, del coefficiente del 2.44 % per ogni anno utile.*

Sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti spettano ai ricorrenti gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento;

- *dichiara prescritti i ratei maturati e non riscossi anteriormente alla data del 18.12.2015 per il sig. A., [...];*

- *compensa le spese.*

Al riguardo, il ricorrente – dopo aver ricostruito l'iter seguito sino al deposito del ricorso in esame - ha evidenziato che, a seguito della predetta sentenza, l'INPS, nonostante il formale invito, non ha provveduto a dare esecuzione alla sentenza in oggetto.

Data la perdurante inerzia dell'Amministrazione, parte ricorrente ha, quindi, depositato l'atto introduttivo del presente giudizio, con il quale ha chiesto:

• *Anche alla luce dell'attività svolta e che sarà documentata da parte del RTLS Sicilia della Gdf, accertare la violazione da parte del convenuto Ente previdenziale all'obbligo di conformarsi alla*

sentenza n.280 del 2023, emessa da questa Ill.ma Corte dei Conti

in data 22.05.2023 e non appellata;

• conseguentemente, condannare l'INPS a porre in essere tutti gli atti e gli adempimenti necessari per dare esatta esecuzione alla richiamata sentenza;

• assegnare all'INPS il termine di giorni 30 o il diverso termine, minore o maggiore, per l'effettiva ed integrale esecuzione del dispositivo della sentenza;

• nominare fin d'ora un commissario ad acta per provvedere su quanto richiesto per l'ipotesi che l'INPS non ottemperi entro il termine che verrà indicato;

• sempre in caso di mancata esecuzione della sentenza entro il termine che sarà indicato, accordare in favore del ricorrente una penalità di mora pari ad Euro 50,00 al giorno per l'eventualità di un ulteriore ritardo della Pubblica Amministrazione.

• condannare l'INPS inadempiente, ex art.91 c.p.c., alla refusione delle spese di lite del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario e, in via equitativa, ex art.96, co. 3 c.p.c., al pagamento di una ulteriore somma a favore del ricorrente.

II. Con decreto del 5 novembre 2024, comunicato in pari data alle parti resistenti, è stata fissata l'udienza del 27 marzo 2025.

III. Il 28 novembre 2024 ha depositato la propria memoria di costituzione la Guardia di Finanza che, in primo luogo, ha rilevato di non aver ricevuto nessuna notifica preventiva. Ad ogni buon conto, l'Amministrazione di appartenenza ha evidenziato di aver

già provveduto, per quanto di competenza, a dare piena esecuzione alla sentenza in argomento mediante l'adozione del decreto di riliquidazione n. 3250 dell'11.07.2023.

IV. L'INPS, costituitosi in giudizio con deposito del 14 marzo 2025, ha comunicato di aver riliquidato il trattamento pensionistico sulla rata di dicembre 2024, in applicazione del citato decreto n. 3250 del 11.07.2023, in forza di lotto di lavorazione del settembre 2024, ossia prima della notifica del ricorso in esame. L'Ente previdenziale ha, pertanto, chiesto che si dichiari la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

V. Nel corso della pubblica udienza del 27 marzo 2025, l'Avv. Fatta nell'evidenziare che il ricorrente aveva ricevuto la comunicazione di un pignoramento presso terzi effettuato nei confronti dell'Inps, ha rilevato, altresì, l'assenza di prova della corretta liquidazione degli interessi. Al contempo, è stato lamentato il lungo lasso di tempo impiegato da Inps per l'avvio del procedimento di esecuzione dell'ottemperanda sentenza. L'avv.to Velardi, in detta occasione, ha reso noto che il citato pignoramento andava probabilmente ricondotto ad una trattenuta disposta in favore dell'A.D.E.R. per debiti rilevati nei confronti della pubblica amministrazione. Il Lgt A. ha insistito come in atti e, pertanto, con ordinanza a verbale, è stato chiesto alla parte ricorrente ed all'INPS rispettivamente il deposito di una relazione sintetica sulle residuali pretese della parte ricorrente oltreché su eventuali pagamenti

effettuati in favore di ADER e sulla liquidazione degli interessi, fissando l'udienza del 16 ottobre per la prosecuzione della trattazione. Soltanto INPS ha provveduto a dare esecuzione alla predetta ordinanza con deposito del 24 settembre 2025.

VI. Alla pubblica udienza del 16 ottobre 2025, l'avv. Fatta, nell'osservare che soltanto il recente deposito della documentazione da parte di INPS ha consentito la verifica sulla corretta ottemperanza della sentenza n. 280/2023, ha aderito alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere avanzata da INPS. Al contempo, nel rilevare il decorso di più di un anno e sette mesi nell'attesa dell'esecuzione di detta sentenza ha chiesto la condanna dell'INPS al pagamento delle spese legali.

Con l'occasione, su richiesta di questo GUP, parte ricorrente ha chiarito che il presente giudizio doveva intendersi attivato nei confronti del solo Ente previdenziale, in quanto l'Amministrazione di appartenenza aveva già recepito l'ottemperanda sentenza con il citato decreto del 2023.

L'Avv. Velardi ed il Lgt. C. S. A. si sono riportati ai propri scritti difensivi e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione

VII. La documentazione prodotta dalla parte resistente e la dichiarazione di parte ricorrente nel corso dell'ultima udienza dimostrano che è sopraggiunta una situazione che ha eliminato le ragioni del contendere tra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, ossia *l'interesse ad ottenere un risultato*

utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Corte dei conti Sez. giurisdiz. per la Regione Siciliana sent. 13/03/2018, n. 210).

Va, pertanto, dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

VIII. Per quanto concerne la pronuncia sulle spese, va considerato che, sebbene l'esecuzione della sentenza in argomento abbia avuto luogo in maniera non tempestiva, tanto è comunque avvenuto con il lotto di lavorazione del settembre 2024, ossia prima del deposito del ricorso in esame. La Guardia di Finanza, inoltre, per stessa ammissione di parte ricorrente, aveva già dato esecuzione alla sentenza n. 280/2023 prima dell'instaurazione del presente giudizio.

Non risulta in atti, infine, ancorché richiamati nell'elenco accluso al ricorso introduttivo, prova della notifica alla Direzione Provinciale INPS ed all'Amministrazione ex datore di lavoro della sentenza 280/2023.

Deve, dunque, disporsi la compensazione delle spese legali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, in funzione di Giudice monocratico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

- 1) dichiara cessata la materia del contendere;
- 2) compensa le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 27 ottobre 2025

Pubblicata il 28 ottobre 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)